

Relazione integrativa alla Relazione Agro-Pedologica **del PSC del comune di DIAMANTE**

La L.R. 16 Aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell’ordinamento della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio della Regione Calabria.

All’art. 50 – assetto agricolo del territorio – la L.R., attraverso gli strumenti urbanistici comunali (PSC), disciplina la tutela e l’uso del territorio agro – forestale individuando (attraverso una “Relazione Agro – pedologica”, di uso dei suoli e adeguata cartografia) zone agricole a diversa vocazione e suscettività per promuoverne un adeguato sviluppo.

In armonia, quindi, della L.R. succitata e dallo studio accurato del territorio del Comune di Diamante, le zone agricole e forestali si ritiene vengano qualificate nelle seguenti sottozone:

- E1: aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche, vocazionali e specializzate;
- E2: aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva;
- E3: aree caratterizzate da presistenze insediative, utilizzabili per attività complementari;
- E4: aree boscate o da rimboschire ;
- E5: aree che per condizione morfologica, ecologica, paesaggistica – ambientale ed archeologica, aree assoggettate ad usi civici, non sono suscettibili di insediamento.

Nelle aree agricole, il rilascio del permesso di costruire è condizionato dal mantenimento in azienda delle superfici impiegate a colture (SAU) che assicurino la dimensione dell’UAM (unità aziendale minima) ordinaria, variabile dalle condizioni della diversità dell’ordinamento produttivo (sarà un tecnico abilitato a dimostrarne la convenienza economica in base alle colture in atto praticate o da praticare in azienda, attraverso un piano di sviluppo aziendale).

Secondo i dettami della L.R. 19/02 della Regione Calabria, la dimensione minima aziendale non deve scendere al di sotto di Ha 01.00.00. Per tali aziende la programmazione del PSR 2007-2013 prevede un possibile utilizzo di fondi comunitari volti all’ammodernamento che consenta il raggiungimento dell’ULU (unità lavorativa uomo – o ULA – unità lavorativa adulta – in quanto il lavoro di una donna è equiparabile a quello svolto da un uomo), cioè 2100 ore/anno.

Quanto sopra detto è valido per le sottozone E2 ed E3 non esistenti sul territorio del Comune di Diamante zone agricole ascrivibili alla sottozona E1.

La definizione della minima unità colturale risulta dal 2° comma dell’art. 846 del Codice Civile.

“Per minima unità colturale si intende l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria”.

Il carattere innovativo, quindi, e la definizione legale di “unità colturale minima” sono elementi che impediscono di confondere un concetto teorico con una misura di superficie.

La minima unità colturale è infatti concepita essenzialmente sotto il profilo economico, che risulta alquanto variabile da coltura a coltura ed ha come obiettivo l’impiego di una famiglia diretto – coltivatrice ed una conveniente coltivazione che possa garantire un reddito assimilabile a quello di una ULU in settori extragricoli.

La procedura di pianificazione territoriale e la relazione agro – pedologica rappresentano un valido riferimento per l’attuazione del PSC del Comune di Diamante che programma lo sviluppo del territorio in sinergia con quanto previsto nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del QTR (Quadro Territoriale Regionale).

Gli artt.50,51 e 52 della L.R. 19/02 della Calabria specificano rispettivamente l’assetto agricolo – forestale del territorio, gli interventi in zona agricola ed i criteri per l’edificazione in zona agricola.

Per cui, nello specifico ad essi si rimanda.

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

- **Sottozona E1**

Ricadono in tale in tale sottozona le aree caratterizzate da produzioni tipiche o specializzate. La sottozona E1 comprende le produzioni agricole-forestali tipiche. La Legge Urbanistica Regionale include in tali aree le aziende con produzioni agricole e forestali tipiche,vocazionali e specializzate.

Nell’ambito del territorio del Comune di Diamante non vengono realizzate produzioni con marchio DOC, DOP e IGP.

I prodotti tipici, se realizzati, potrebbero raccontare la storia del territorio, ma occorrerebbe spingere le produzioni oltre i limiti del concetto di “nicchia”.

Tali aree, comunque, non sono rappresentate sul territorio.

- **Sottozona E2**

Ricadono in tale sottozona le aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, alla composizione ed alla localizzazione dei terreni.

Comprendono le aree con colture specializzate (oliveti, vigneti, seminativi, orti, ecc.), agronomicamente di buona qualità con ampia base territoriale e con presenza di aziende aventi un'organizzazione economica e produttiva. In tale sottozona, i cui terreni sono caratterizzati a volte da pendenze non lievi, sono da incoraggiare gli interventi volti all'incremento delle produzioni olivicole, viticole ed altre colture di nicchia (ficheti, gelseti, ciliegeti, ecc.).

In tale sottozona il rilascio del permesso di costruire è assentito alle aziende che, secondo un piano di sviluppo aziendale, garantiscono l'impiego delle superfici in attività agricole per almeno un decennio su un lotto minimo di 10.000 mq. Ciò nel rispetto dei dettami della L.R. n. 19/02 artt. 50, 51 e 52.

In tale sottozona il PSC prevede l'attuazione di quanto consentito dalle norme in vigore rispettando i seguenti indici urbanistici:

Lm	lotto minimo	10.000 mq	
Uf	indice di utilizzazione fondiaria	0,013 mq /mq	di superficie utile aziendale
Dc	distanza dai confini	10,00 m	
Df	distanza dai fabbricati	10,00 m	
Ds	distanza dalle strade	10,00 m	
H	altezza massima dei fabbricati	7,50 m	
Sc	superficie coperta	1,30%	

- **Sottozona E3**

Ricadono in tale sottozona le aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. In tali aree è sempre più crescente la presenza di escursionisti alla ricerca di itinerari storico-culturali e folcloristici.

Le opere da realizzare devono fondersi armoniosamente nel contesto paesistico. L'attività agricola è di per sé considerata poco remunerativa al confronto di quelle alternative extragricole. Le valide potenzialità di sviluppo, il recupero e la valorizzazione dei tanti prodotti di nicchia (panicelli – con uva passa di zibibbo -, miele d'api millefiori o aromatizzato alla zagara o all'eucalipto, fichi secchi in tutte le sue lavorazioni, ecc.) sono significative ed hanno avuto nel passato dei punti di forza nell'economia locale.

La permanenza degli abitanti e degli operatori in tali zone favorirebbe la promozione del turismo rurale (trekking e ippotrekking, ecc.) ed il comprensorio reso fruibile dalla collettività fornirebbe al settore primario un incentivo ad ammodernare i propri impianti e le proprie strutture produttive al fine di poter promuovere e valorizzare quei prodotti di immediato consumo da cui traggono sostentamento le comunità rurali autoctone con conseguenti ripercussioni sull'intera economia locale. Le sagre, le fiere, ecc. sarebbero le forme di marketing più idonee e meno dispendiose a promuoverne gradualmente l'avvicinamento dei consumatori alle produzioni locali.

E' compito preminente, in tale sottozona, del PSC consentire di far migliorare ed integrare i redditi valorizzando tutte le potenzialità produttive, sociali ed umane di quel territorio.

Lo scopo preminente, quindi, consiste nel favorire la permanenza e l'avvicinamento degli appassionati alla media collina, fattore questo che implicherà utili insediamenti antropici nel territorio (fabbricati rurali in abbandono, ecc.) che genereranno l'attivazione di una sorta di maggiore cura e più attenta sorveglianza del patrimonio rurale ed ambientale.

Si interverrà, in definitiva, su aree con elevata potenzialità di antropizzazione, nei limiti previsti dalla L.R. n. 19/02 della Calabria, con tendenza alla realizzazione di attività non meramente agricole (a basso reddito), ma soprattutto ricettive al servizio del turismo rurale e dell'agriturismo (integrazione del reddito). Tutto ciò, si ribadisce, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 19/02 e s.m.i., artt. 50, 51 e 52.

In tale sottozona il PSC prevede l'attuazione di quanto consentito dalle norme in vigore rispettando i seguenti indici urbanistici:

Lm	lotto minimo	10.000 mq	
Uf	indice di utilizzazione fondiaria	0,013 mq /mq	di superficie utile aziendale
Dc	distanza dai confini	10,00 m	
Df	distanza dai fabbricati	10,00 m	
Ds	distanza dalle strade	10,00 m	
H	altezza massima dei fabbricati	7,50 m	
Sc	superficie coperta	1,30%	

- **Sottozona E4**

Per come previsto dalla Legge Urbanistica Regionale della Calabria, si includono in tale sottozona le aree boscate e da rimboschire. Sono aree marginali per le attività agricole, ma nelle quali viene ravvisata l'esigenza di mantenere la stabilità del continuum ecologico e paesaggistico.

Nelle aree ad intensità bassa (diradate, radure, ecc.) è auspicabile un intervento di riforestazione teso a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico.

Tale sottozona comprende le aree occupate da foreste, da boschi, da macchia e da vegetazione in evoluzione (o degradata a causa del passaggio di incendi).

Tale sottozona dalla L.R. n. 19/02, art. 50 la ritiene non suscettibile di insediamento.

- **Sottozona E5**

La Legge Urbanistica Regionale include in tale sottozona le aree non suscettibili di insediamento.

Ovvero quelle aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico - ambientali ed archeologiche non riescono con le loro produzioni a compensare lo speso. Non sono, altresì, per la loro marginalità, convenienti nemmeno interventi di forestazione.

In tali aree, di alto valore paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo con, a volte, elevate pendenze ed a rischio di erosione e di forte instabilità idrogeologica, possono essere consentite attività agro – ambientali e biologiche ed allevamenti alternativi a carattere estensivo avifaunistici ed apistici.

In tale sottozona vanno incluse tutte le aree in cui siano operanti vincoli diversi (idrogeologici, paesaggistici, di rispetto fluviale e P.A.I., di rispetto stradale, zone Parco ecc.) già perimetrale e con specifiche limitazioni di destinazione dell'uso.

In tale sottozona vengono comprese tutte le aree sottoposte a vincoli di carattere geologico (Rischio PAI, aree a forte rischio di erosione ecc.), quelli di carattere archeologico (aree di interesse archeologico anche se non necessariamente sottoposte a vincolo) ed eventuali aree assoggettate ad usi civici (da approfondite ricerche effettuate non ve ne risultano nell'intero territorio comunale) o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo – pastorale.

Gli usi civici rappresentano particolari diritti di cui la popolazione gode e che esercitano su determinate aree; la legge 1766/27 ed il Regolamento di attuazione n. 332 del 26/02/1928 ne regolano la natura giuridica di tali diritti.

La mancanza, però, di informatizzazione ed automatizzazione di documentazione grafica ne impediscono la conoscenza delle eventuali aree assoggettate a tale gravame.

Individuazione dell'unità minima colturale

(da determinare con un piano di sviluppo aziendale)

Il Codice Civile introduce il principio di indivisibilità valido sull'intera superficie agraria dello Stato italiano.

Venne pertanto definita la minima unità colturale dal codice civile fin dal 1942. La definizione risulta dal 2° comma dell'art. 846 c.c., che fa riferimento ai fondi appoderati ed a quelli non appoderati.

“Si intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria”.

Essa, pertanto, denota l'estensione di terreno necessaria per il lavoro e sostentamento di una famiglia agricola.

La minima unità colturale è concepita essenzialmente sotto il profilo economico, il quale risulta variabile da coltivazione a coltivazione.

A tale riguardo un valido supporto legislativo è fornito dalla Legge 47 del 28/02/1985 che fissa l'estensione del lotto minimo dei terreni in 10.000 mq.

L'art. 1 del D.lgs 29/03/2004 n. 99 integrato dal D.L. 27/05/2005 n. 101 definisce la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai commi 1), 3) e 4):” è imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/05/1999, dedichi alle attività agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo – annuo – e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro – annuo -.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del succitato regolamento CE n. 1257/1999, tali requisiti sono ridotti al 25%.

La L.R. n. 19/02 prevede che il PSC individui per ciascuna zona e per ciascuna coltura l'Unità Aziendale Minima (UAM) per l'esercizio dell'attività agricola.

Essa non fornisce, però, una reale definizione in merito. Si evidenzia a tal proposito quanto specificato dalle “Linee Guida”:

“In economia si intende per azienda autonoma (o minima unità colturale o unità aziendale minima) quella ampiezza sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una famiglia contadina capace di assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo. Normalmente, la dimensione dell’unità aziendale minima (UAM) deve fornire almeno 2100 ore di lavoro (1 ULU o ULA) ed un reddito che sia comparabile a quello percepito nelle altre attività produttive.

Pertanto la dimensione dell’UAM non è costante, ma varia in funzione di più fattori, primi fra tutti: ordinamento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine ed attrezzi e capacità professionali dell’imprenditore”.

Con riferimento alle colture maggiormente praticate sul territorio comunale di Diamante, si è pervenuti al calcolo dell’UAM per le rispettive sottozone e per la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) del conduttore, calcolo che rappresenta, nella seguente **tabella**, una situazione media ed ordinaria.

coltura	Sottozona E2			Sottozona E3			Sottozona E4		
	gg.ll./ha	h/ha	UAM	gg.ll./ha	h/ha	UAM	gg.ll./ha	h/ha	UAM
cereali	9	57,6	18,23						
prato	12	96	10,94	12	76,8	13,67			
pasc.	4	25,6	41,02	4	25,6	41,2			
orto	130	832	1,26	130	832	1,26			
picc.fr.	350	2240	0,47	350	2240	0,47			
frutt.	105	672	1,56						
oliv.	70	448	2,34						
vign.	120	768	1,37						
serr.	2500	16000	0,07						
vivaio	1200	7680	0,14						
bosc.ced							20	128	8,2
fust.nat.							8	51,2	20,51
Allevam.									
vacch.lat.	17	108,8	9,65						
vacch.lib.	8	51,2	20,51	8	51,2	20,51			
ovi-capr.	6	38,4	27,34	6	38,4	27,51			
suini	13	83,2	12,62	13	83,2	12,62			

Valori indicativi, riferiti allo IAP, dell'Unità Minima Aziendale (ha) per ordinamento produttivo e per sottozona o area agricola - Territorio del comune di Diamante

Legenda: - gg.ll./ha = giornate lavorative per ettaro di superficie

- h/ha = ore lavorative per ettaro di superficie

Per maggiori dettagli si rimanda al B.U.R. della Calabria 01/06/2007 parti I e II – n. 10 (pagg. 12543 – 12553).

Si ribadisce che il calcolo delle UAM deve scaturire da un Piano di Sviluppo Aziendale redatto da un tecnico a ciò abilitato:

In caso di Piano di Sviluppo Aziendale di azienda agrituristica, si farà riferimento al disposto di cui alla L.R. n. 14 del 30/04/2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

Conclusioni

Si auspica che il presente studio sia un valido supporto e che quindi contribuisca al raggiungimento di obiettivi che puntino sulla crescita socio – economica del territorio al pari di altre realtà all’avanguardia presenti nel settore primario.

Bisogna, pertanto, far leva sui seguenti aspetti:

- Promuovere un uso ecocompatibile delle risorse territoriali (agricoltura biologica e/o integrata);
- Rendere dinamiche le azioni volte a fornire valide risposte al mercato in sinergia con altri settori (turismo rurale, agriturismo, prodotti genuini, ospitalità rurale ecc.);
- Programmare attività che diano qualità ed efficienza economica perseguendo obiettivi di minimizzazione dei costi di produzione dei beni e dei servizi insieme alla crescita professionale degli addetti al settore.

Il PSC non deve rappresentare – come non rappresenta - , quindi, un ostacolo all’ammodernamento delle aziende e delle strutture, ma diventa un valido strumento che stabilisce regole per un armonioso sviluppo del territorio.

Il tecnico

Dott. Agr. Antonio Di Gioia

Scalea, 13 maggio 2013